

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 09/2011

Treviso, 3 Giugno 2011

OGGETTO: Proroga dei termini di versamento.

L'art. 1 del DPCM 12.5.2011 proroga i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della "cedolare secca" sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo.

PERSONE FISICHE

A differenza degli scorsi anni, tutte le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, possono beneficiare della proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della "cedolare secca sugli affitti".

Tali versamenti devono essere eseguiti:

- entro il **6.7.2011** (invece del 16.6.2011), senza alcuna maggiorazione;
- dal 7.7.2011 al **5.8.2011** (invece del 18.7.2011, in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga interessa i soli contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dai modelli UNICO e IRAP, **in scadenza il 16.6.2011**, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli **studi di settore**;
- dichiarano **ricavi** o compensi di ammontare **non superiore al limite** stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione (attualmente **5.164.569,00 euro**).

Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:

- entro il **6.7.2011** (invece del 16.6.2011), senza alcuna maggiorazione;
- dal 7.7.2011 al **5.8.2011** (invece del 18.7.2011, in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga in esame interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Contribuenti "estranei" agli studi di settore

Per i contribuenti, diversi dalle persone fisiche, "estranei" agli studi di settore, rimangono fermi i termini ordinari:

- del **16.6.2011**, senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del **18.7.2011** (in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta, ad esempio, dei soggetti:

- titolari solo di reddito agrario (es. società semplici);
- oppure per i quali trovano applicazione i parametri.

Caso di soggetti IRES non coinvolti dalla proroga

La proroga in esame non riguarda i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che hanno termini **ordinari** di versamento **successivi al 16.6.2011** per effetto:

- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2010 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
- della data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2010 - 30.6.2011).

Si coglie l'occasione per **sollecitare la consegna allo studio**, per chi non vi avesse già provveduto, di tutta la **documentazione** necessaria al calcolo delle imposte e compilazione della dichiarazione dei redditi.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Lo Studio